

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2014, n. 14-449

Legge 116/2014. Art. 21 L. 157/1992. D.G.R. 7 ottobre 2013, n. 23-6469. Prelievo venatorio su terreno coperto da neve nella zona faunistica delle Alpi. Integrazione.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto l'art. 21, comma 1, lett. m) della legge 157/1992 che stabilisce il divieto di cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate;

considerato che tale divieto è stato recepito dall'art. 40, comma 4 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012");

considerato che su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve il divieto risulta funzionale all'esigenza di tutelare la fauna selvatica nel caso in cui condizioni climatico-ambientali particolari possono determinare una maggior frequenza di abbattimento in relazione al modificato comportamento di diverse specie;

vista la D.G.R. 7 ottobre 2013, n. 23-6469 (Art. 21, L. 157/1992. Prelievo venatorio su terreno coperto da neve nella zona faunistica delle Alpi. Determinazioni) con la quale si è consentito il prelievo esclusivamente degli ungulati nella zona faunistica delle Alpi, su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.

visto l'allegato alla legge 11 agosto 2014, n. 116 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00128) (GU Serie Generale n. 192 del 20-8-2014 - Supplemento Ordinario n. 72) che prevede quanto segue:

"dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

all'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: "Alpi" sono inserite le seguenti: "e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati";

ritenuto, alla luce della norma sopra richiamata, di integrare la citata D.G.R. 7 ottobre 2013 n. 23-6469 prevedendo, in sintonia con quanto stabilito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, di consentire nel territorio al di fuori della zona faunistica delle alpi esclusivamente il prelievo selettivo degli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di integrare la D.G.R. 7 ottobre 2013 n. 23-6469 (Art. 21 L. 157/1992. Prelievo venatorio su terreno coperto da neve nella zona faunistica delle Alpi. Determinazioni) prevedendo, in sintonia con quanto stabilito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, di consentire nel territorio al di fuori della zona faunistica delle alpi esclusivamente il prelievo selettivo degli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22 e sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica ed acquatica all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/acs.htm.

(omissis)